

Allegato " D " alla deliberazione
commissariale N. 34 del 28.10.93

CAPITOLO I

(Generalità, numero e tipo di armi)

CITTA' DI VIBO VALENTIA

(Disposizioni generali)

Il presente regolamento disciplina l'uso, l'assegnazione, la
scadenzia e i casi di porto. Il tipo ed il numero delle armi
e delle munizioni in dotazione per difesa personale agli
addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso delle
qualifiche di Agenti di Pubblica Sicurezza, nonché la tenuta,
la custodia, la distribuzione delle stesse e la frequenza
del poligono di tiro per l'addestramento nel rispetto del
regolamento emanato con D.M. 4/7/1987 n. 145.

REGOLAMENTO

CONCERNENTE

L' ARMAMENTO DELLA

POLIZIA MUNICIPALE

Nell'ambito della Polizia Municipale, in possesso delle qualifiche di Agenti di P.S., prestano servizio armato, sia esso esterno che interno.

ART. 1

(Numero delle armi in dotazione e munizionamento)

Il numero complessivo delle armi in dotazione alle Polizia Municipale è pari al numero degli addetti in possesso delle qualifiche di Agenti di P.S., maggiorato di un'arma, come dotazione di riserva. Il munizionamento è contenuto nel numero massimo consentito di cui all'art. 12 del D.L. 3 giugno 1992 n. 106 e concesso non più di 50 cartucce per ogni arma.

Il Sindaco, sentito il Comandante, con apposito provvedimento, fissa e modifica il numero complessivo delle armi e delle munizioni in dotazione.

ART. 2

(Tipo delle armi in dotazione)

L'arma in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale è la pistola semi-automatica marca Pietro RASCHIA modello 90 FS, in calibro 9 X 21 con capacità del caricatore di n. 15 cartucce.

La Polizia Municipale viene altresì dotata di n. 4 coltellacci per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

CAPO I

(Generalità, numero e tipo di armi)

ART. 1

(Disposizioni generali)

Il presente regolamento disciplina l'uso, l'assegnazione, le modalità e i casi di porto, il tipo ed il numero delle armi e delle munizioni in dotazione per difesa personale agli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, nonché la tenuta, la custodia, la distribuzione delle stesse e la frequenza dei poligoni di tiro per l'addestramento nel rispetto del regolamento emanato con D.M. 4/3/1987 n. 145.

ART. 2

(Servizio Armato)

Nell'ambito del territorio del Comune tutti gli addetti alla Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agenti di P.S., prestano servizio armato, sia esso esterno che interno.

ART. 3

(Numero delle armi in dotazione e munizionamento)

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale è pari al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S., maggiorato di un'arma, come dotazione di riserva. Il munizionamento è contenuto nel numero massimo consentito di cui all'art. 12 del D.L. 8 Giugno 1992 n. 306 e comunque non più di 50 cartucce per ogni arma.

Il Sindaco, sentito il Comandante, con apposito provvedimento, fissa o modifica il numero complessivo delle armi e delle munizioni in dotazione.

ART. 4

(Tipo delle armi in dotazione)

L'arma in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale è la pistola semi-automatica marca Pietro BERETTA modello 98 FS, in calibro 9 X 21 con capacità del caricatore di n. 15 cartucce.

La Polizia Municipale viene altresì dotata di n. 4 sciabole per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

CAPO II

(Modalità e casi di porto dell'arma)

ART. 5

(Modalità di porto dell'arma)

Gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., quando esplicano servizio in uniforme portano l'arma in dotazione nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva; il Comandante e gli altri ufficiali sono esentati da tale obbligo.

Nei casi in cui detti appartenenti al Corpo sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonchè nei casi in cui gli stessi sono autorizzati a portare l'arma anche fuori servizio ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 6

(Assegnazione dell'arma)

Agli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., è assegnata per difesa personale un'arma in via continuativa per qualsiasi tipo di servizio d'istituto.

L'assegnazione, per un periodo non superiore ai cinque anni, viene fatta dal Sindaco, previa comunicazione del Comandante del Corpo con apposito provvedimento da comunicare al Prefetto e da menzionare nel tesserino di identificazione dell'addetto.

Lo stesso Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento tramite il Comandante del Corpo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 $\frac{1}{2}$ del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, agli appartenenti al Corpo, cui è stata assegnata con regolare provvedimento l'arma in via continuativa, è consentito il porto della stessa senza licenza anche fuori dal servizio nel territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

ART. 7

(Funzioni ausiliari di Pubblica Sicurezza)

Gli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. che collaborano con le forze di Polizia dello Stato esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 8

(Servizi di collegamento e di rappresentanza)

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal Comune sono svolti di massima senza armi. E' consentito il porto dell'arma nei Comuni in cui vengono svolti compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa purchè risulti l'assegnazione dell'arma in via continuativa e vengano effettuati gli adempimenti di cui al successivo art. 16.

ART. 9

(Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi, salvo diversa richiesta avanzata dal Sindaco del Comune del cui territorio il servizio esterno deve essere svolto nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, n. 4 lettera C del D.M. 4/3/1987 n. 145 e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 9, comma 1 del citato D.M. Marzo 1987 n. 145.

CAPO III

(Tenuta e custodia delle armi)

ART. 10

(Prelevamento e versamento dell'arma)

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata dall'apposito armadio di sicurezza collocato in idoneo locale del Comando del Corpo previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione del Sindaco nel registro di cui all'art. 14 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145. L'arma dev'essere immediatamente versata e custodita nel suddetto armadio quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione. L'arma comunque assegnata dev'essere immediatamente versata e custodita nell'apposito armadio allorquando viene meno la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui viene disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal Prefetto. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi deve avvenire in apposito luogo a ciò predisposto.

ART. 11

(Doveri dell'assegnatario)

L'assegnatario dell'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente e nel rispetto delle leggi vigenti l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 18 e 19 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.

ART. 12

(Custodia delle armi e delle munizioni)

Le armi in numero non superiore a 15 e le munizioni non superiore a 2000 cartucce sono custodite in un apposito armadio di sicurezza situato in un idoneo locale del Comando del Corpo e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi cassettei metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in cassettei metallici, distinti da quelle delle armi ma di uguali caratteristiche.

ART. 13

(Armadio di sicurezza)

L'armadio di sicurezza, ove sono custodite armi e munizioni, dev'essere del tipo corazzato con lamiera esterna d'acciaio speciale di prima scelta dello spessore di mm. 3.

Il congegno di apertura e chiusura di detto armadio dev'essere del tipo a combinazione, sicchè ogni operazione di apertura dell'armadio dovrà richiedere l'intervento del Responsabile del Corpo o chi ne fa le veci e del consegnatario delle armi e delle munizioni, ognuno dei quali avrà il possesso di distinte chiavi e/o combinazioni interdipendenti fra loro e di cui curerà diligentemente la custodia.

Copia di riserva delle chiavi e/o combinazioni vengono chiuse in due diverse buste sigillate e controfirmate dal Responsabile del Corpo e dal consegnatario delle armi e delle munizioni di cui una è custodita nella cassaforte del Corpo e l'altra in quella dell'Ufficio Economato.

L'eventuale istituzione dell'armeria sarà effettuata con provvedimento del Sindaco da comunicare al Prefetto ed al Questore e con l'osservanza degli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.

ART. 14

(Doveri del consegnatario di armi e munizioni)

Il responsabile del Corpo svolge le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni; egli può delegare dette funzioni a persona appartenente al Corpo. Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione dell'arma di riserva, di quelle depositate e delle munizioni nell' apposito armadio, dei registri, della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni concernenti le armi e le munizioni.

Egli collabora con il responsabile del Corpo per la disciplina delle operazioni sulle armi e munizioni, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

CAPO IV

(Addestramento)

ART. 15

(Addestramento)

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agenti di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine questa Amministrazione ha stipulato apposita convenzione con una Sezione del tiro a segno nazionale il cui poligono di tiro si trova nel Comune di Lamezia Terme ed ha avviato richiesta alla Direzione della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, che dispone di un proprio Poligono di tiro, per la frequenza in loco di un corso annuale di addestramento e tiro per gli appartenenti alla Polizia Municipale.

Per le esercitazioni al tiro presso il poligono di Lamezia Terme, gli Addetti alla Polizia Municipale, muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fino alla sede del Poligono e viceversa.

CAPO V

(Disposizioni finali)

ART. 16

(Comunicazioni al Prefetto)

Il Sindaco, oltre alla copia del presente regolamento, comunica al Prefetto i provvedimenti e le convenzioni adottate con la Sezione di tiro a segno nazionale per addestramento e tiro con le armi, nonché, almeno sette giorni prima, le disposizioni di servizio per l'esercitazione al tiro in poligoni fuori Comune ed ogni altro provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale (Art. 2, Comma 2; Art. 18, Comma 6; Art. 19, comma 2; Art. 3, Comma 3 del D.M. 4 Marzo 1987 n.145). Viene altresì data comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e dalla presumibile durata della missione (art. 9, comma 2 D.M. 4 Marzo 1987 n. 145).

ART. 17

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla Legge 7 Marzo 1986 n. 65 - Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale - al D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 - "Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale", nonché alle altre leggi vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

ART. 18

(Norma transitoria)

Gli addetti al Corpo già assegnatari in via continuativa della pistola semi-automatica BERETTA cal. 7,65 e delle relative cartucce continuano a portare nel rispetto delle norme del presente Regolamento, il suddetto tipo di arma fino a quando l'Amministrazione non provvederà ad uniformare l'armamento per tutti gli appartenenti al Corpo consegnando loro il nuovo modello di pistola previsto dall'art. 4.

ART. 19

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della legge 08.06.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

INDICE

CAPO I	- Generalità, numero e tipo di armi	
Art. 1	- Disposizioni generali	pag. 2
Art. 2	- Servizio armato	pag. 2
Art. 3	- Numero delle armi in dotazione e munizionamento	pag. 2
Art. 4	- Tipo delle armi in dotazione	pag. 2
CAPO II	- Modalità e casi di porto dell'arma	
Art. 5	- Modalità di porto dell'arma	pag. 3
Art. 6	- Assegnazione dell'arma	pag. 3
Art. 7	- Funzioni ausiliari di Pubblica Sicurezza	pag. 3
Art. 8	- Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 4
Art. 9	- Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 4
CAPO III	- Tenuta e custodia delle armi	
Art. 10	- Prelevamento e versamento dell'arma.....	pag. 4
Art. 11	- Doveri dell'assegnatario	pag. 5
Art. 12	- Custodia delle armi e delle munizioni	pag. 5
Art. 13	- Armadio di sicurezza	pag. 5
Art. 14	- Doveri del consegnatario di armi e munizioni	pag. 6
CAPO IV	- Addestramento	
Art. 15	- Addestramento	pag. 6
CAPO V	- Disposizioni finali	
Art. 16	- Comunicazioni al Prefetto	pag. 7
Art. 17	- Norme di rinvio	pag. 7
Art. 18	- Norma transitoria	pag. 7
Art. 19	- Entrata in vigore	pag. 7